

**Bruxelles, 10 aprile 2025
(OR. en)**

7933/25

**TRANS 127
DELECT 34**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 1912 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.4.2025 recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di altri tipi di dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1912 final.

All.: C(2025) 1912 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.4.2025
C(2025) 1912 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.4.2025

**recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di altri tipi di dati relativi all'infrastruttura
per i combustibili alternativi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I dati sull'infrastruttura per i combustibili alternativi rivestono una funzione essenziale per il sostegno allo sviluppo di servizi informativi affidabili. Tali servizi informativi contribuiscono alla fiducia dei consumatori per quanto concerne l'uso dei veicoli alimentati da combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Dati sufficienti e di alta qualità consentono inoltre agli utenti dei dati di prendere decisioni informate¹ in merito a scelte di mercato, pianificazione dell'infrastruttura e investimenti. Per questo motivo il regolamento (UE) 2023/1804² dispone all'articolo 20, paragrafo 2, che entro il 14 aprile 2025 i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti devono assicurare la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese.

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 elenca inoltre una serie preliminare di tipi di dati che dovrebbero mettere a disposizione i gestori dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico. In applicazione dell'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1804, la Commissione deve adottare atti delegati al fine di modificare l'articolo 20, paragrafo 2, per includere ulteriori tipi di dati e, in tal modo, tenere conto degli sviluppi tecnologici o dei nuovi servizi messi a disposizione sul mercato.

Nel complesso è necessario esigere che siano messi a disposizione ulteriori tipi di dati per fare in modo che gli utenti finali possano prendere decisioni pienamente informate in merito alla ricarica e al rifornimento dei loro veicoli sulla base di servizi informativi di alta qualità sviluppati dagli operatori del mercato. Sono necessari in particolare ulteriori tipi di dati per garantire la disponibilità di informazioni generali complete sui gestori dei punti di ricarica e di rifornimento, comprese informazioni sulla presenza di persone fisiche che presidiano la stazione di ricarica o di rifornimento, o sull'esistenza di strutture che offrono servizi associati all'utente. Un altro aspetto importante riguarda i dati sull'accessibilità e gli aspetti operativi, per i quali sono necessari ulteriori tipi di dati che indichino nel dettaglio la compatibilità del tipo di veicolo, come le particolari specifiche del veicolo consentite. Questi tipi di dati sono fondamentali per evitare problemi per la ricarica e il rifornimento dei veicoli pesanti. Sono inoltre necessari altri tipi di dati riguardanti in modo specifico i nuovi sviluppi tecnologici e i nuovi servizi che giungono sul mercato, come i servizi plug-and-charge o di ricarica intelligente.

Il presente regolamento delegato della Commissione modifica pertanto l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 per includere anche altri tipi di dati, tenendo conto tra l'altro dei nuovi sviluppi tecnologici e dei nuovi servizi che giungono sul mercato.

¹ A norma del regolamento (UE) 2023/1804, articolo 2, punto 16, "utente dei dati" significa un'autorità pubblica, un'autorità stradale, un operatore stradale, un gestore di punti di ricarica e di rifornimento, un'organizzazione di ricerca o non governativa, un fornitore di servizi di mobilità, una piattaforma di e-roaming, un fornitore di mappe digitali o qualsiasi altro soggetto interessato a utilizzare i dati per fornire informazioni, creare servizi o svolgere ricerche o analisi in relazione a un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

² GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj>.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel preparare il presente regolamento delegato, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e della Norvegia, del Liechtenstein e dell'Islanda nel corso di varie riunioni del sottogruppo attuativo facente capo al gruppo di esperti del forum per i trasporti sostenibili (FTS) (E03321/4). Tra il settembre del 2023 e il giugno del 2024 si sono tenute in totale sette riunioni. Gli obiettivi generali e i contenuti del presente regolamento delegato della Commissione sono stati inoltre dibattuti il 23 novembre 2023 nell'ambito del comitato per l'infrastruttura per i combustibili alternativi (C49500).

Il presente regolamento delegato della Commissione si basa sui risultati dell'azione di sostegno al programma del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) riguardante la raccolta di dati relativi ai punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi e i codici identificativi unici relativi agli attori della mobilità elettrica (IDACS). Tale azione di sostegno al programma, che si è conclusa nel 2022, ha coinvolto 15 Stati membri.

Anche gli esperti dell'industria sono stati infine tenuti al corrente dei lavori preparatori del presente regolamento delegato della Commissione nell'ambito di due sottogruppi FTS: il sottogruppo su governance e norme e il sottogruppo sui dati. Questi esperti hanno fornito contributi tecnici e raccomandazioni sulle tipologie dei dati oggetto del presente regolamento.

Il progetto di regolamento delegato della Commissione è stato oggetto di consultazione pubblica per un periodo di quattro settimane sul portale "Di' la tua" della Commissione. Nel corso della consultazione sono pervenute in totale 28 risposte da diversi tipi di portatori di interessi, tra cui singole organizzazioni, associazioni di imprese, organizzazioni non governative, istituti accademici e di ricerca, sindacati e cittadini dell'UE.

Dai riscontri è emerso un forte sostegno per le disposizioni contenute nel progetto di regolamento delegato della Commissione, a testimonianza del vasto riconoscimento della sua importanza per il conseguimento degli obiettivi strategici auspicati in merito alla disponibilità dei dati relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento per i combustibili alternativi.

Alcuni portatori di interessi hanno proposto di includere ulteriori tipi di dati specifici o di modificare alcuni dei tipi di dati già proposti. Inoltre, altri portatori di interessi si sono detti favorevoli a un ulteriore allineamento dei nuovi tipi di dati proposti con il presente regolamento delegato della Commissione ai tipi di dati già integrati nel protocollo *Open Charge Point Interface* (OCPI). La Commissione ha ritenuto che i nuovi tipi di dati proposti con il progetto di regolamento delegato della Commissione forniscano una rappresentazione equilibrata delle esigenze informative degli utenti sul tema, tenendo conto delle pratiche di mercato esistenti. Ha pertanto concluso che non erano necessarie modifiche.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato della Commissione si basa sull'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1804, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'articolo 20, paragrafo 2, per includervi anche altri tipi di dati relativi ai punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per i combustibili alternativi, o servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che i relativi

gestori forniscono o esternalizzano alla luce di sviluppi tecnologici o di nuovi servizi divenuti disponibili sul mercato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.4.2025

recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di altri tipi di dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 prevede che entro il 14 aprile 2025 i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti devono assicurare la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese.
- (2) Al fine di fornire una serie completa di dati in modo armonizzato in tutta l'Unione in grado di soddisfare le future esigenze informative degli utenti finali dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, fornendo loro informazioni sufficienti sull'ubicazione geografica, sulle caratteristiche generali e sui servizi offerti presso i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici e dei nuovi servizi che giungono sul mercato, è necessario modificare l'elenco della serie preliminare di tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.
- (3) Gli altri tipi di dati introdotti con il presente regolamento riguardano informazioni generali sui gestori dei punti di ricarica e di rifornimento, comprese informazioni sulla presenza di persone fisiche che presidiano la stazione di ricarica o di rifornimento, o sull'esistenza di strutture che offrono servizi associati all'utente. Alcuni tipi di dati riguardano inoltre aspetti relativi all'accessibilità, come parametri più dettagliati di compatibilità del tipo di veicolo, includendo le specifiche del veicolo consentite e aspetti operativi come la capacità cumulativa giornaliera delle stazioni di rifornimento di idrogeno o la pressione dell'idrogeno fornito presso il punto di rifornimento. Altri tipi di dati riguardano specificamente i nuovi sviluppi tecnologici e i nuovi servizi presenti sul mercato, come i servizi plug-and-charge o di ricarica intelligente. In generale, è necessario introdurre questi altri tipi di dati per fare sì che gli utenti finali possano prendere decisioni informate sulle loro sessioni di ricarica e rifornimento sulla base di servizi informativi di alta qualità sviluppati dagli operatori del mercato.

¹ GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj>.

- (4) Al fine di evitare sovrapposizioni tra i tipi di dati già esistenti e i nuovi, è necessario adeguare alcuni tipi di dati indicati nell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. Ad esempio, il tipo di dati "ubicazione geografica dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi" è sostituito dai nuovi tipi di dati "informazioni sull'ubicazione geografica del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)", "informazioni supplementari sull'ubicazione geografica", "paese", "regione", "città", "codice postale" e "indirizzo".
- (5) Le disposizioni del presente regolamento integrano le sottosezioni dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 aggiungendo nuovi punti all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 per includere dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico, altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico e altri dati dinamici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico.
- (6) Gli ulteriori tipi di dati introdotti con il presente regolamento sono coerenti con le specifiche tecniche relative al formato, alla frequenza e alla qualità stabilite in conformità all'articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1804 dal regolamento di esecuzione (UE) ... della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all'accessibilità dei dati sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (C(2025)1917)².
- (7) Al fine di anticipare sviluppi futuri e l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1804, i tipi di dati stabiliti dal presente regolamento dovrebbero anche essere accessibili attraverso un punto di accesso europeo comune che la Commissione dovrà istituire entro il 31 dicembre 2026. Ciò consentirà agli utenti dei dati di accedere facilmente ai dati e di confrontare le informazioni sulle caratteristiche dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali i prezzi, l'accessibilità, la disponibilità o la potenza erogata.
- (8) Gli ulteriori tipi di dati prescritti dal presente regolamento si basano sui risultati dell'azione di sostegno al programma del meccanismo per collegare l'Europa riguardante la raccolta di dati relativi ai punti di ricarica/rifornimento per i combustibili alternativi e i codici identificativi unici relativi agli attori della mobilità elettrica ("IDACS"), che si è conclusa nel 2022.
- (9) A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1804, gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento devono prevedere periodi transitori ragionevoli prima che le disposizioni ivi contenute, o le relative modifiche, diventino vincolanti per i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi. Il presente regolamento si applica pertanto a decorrere dal 14 aprile 2025, data che coincide con la data di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1804,

² Regolamento di esecuzione (UE) 2025/xxx recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all'accessibilità dei dati sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L, xxx/xxx, ELI: xxx) [OP: inserire il riferimento a C(2025) 1917].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 è sostituito dal seguente:

- "Entro il 14 aprile 2025, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese. Sono forniti i tipi di dati seguenti:
 - (a) dati statici relativi ai punti di ricarica e ai punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico da loro gestiti:
 - (1) denominazione legale del gestore o del proprietario del punto di ricarica o di rifornimento;
 - (2) denominazione commerciale del gestore o del proprietario del punto di ricarica o di rifornimento;
 - (3) numero di punti di ricarica o di rifornimento;
 - (4) servizio di assistenza;
 - (5) telefono dell'helpdesk;
 - (6) strutture che offrono servizi associati all'utente;
 - (7) informazioni sull'ubicazione geografica del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);
 - (8) informazioni supplementari sull'ubicazione geografica;
 - (9) paese;
 - (10) regione;
 - (11) città;
 - (12) codice postale;
 - (13) indirizzo;
 - (14) orario di apertura;
 - (15) fuso orario;
 - (16) compatibilità del tipo di veicolo;
 - (17) specifiche del veicolo consentite;
 - (18) numero di posti di parcheggio;
 - (19) numero di posti di parcheggio per persone con disabilità;
 - (20) dispositivo di pagamento con lettore di carte bancarie;
 - (21) dispositivo di pagamento con funzionalità senza contatto che consenta quanto meno la lettura di carte di pagamento;
 - (22) altra opzione di pagamento ad hoc;

- (23) informazioni supplementari sui fornitori di servizi di pagamento accettati;
- (24) opzione di pagamento sulla base di un contratto (abbonamento);
- (b) altri dati statici relativi all'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico da loro gestita:
 - (1) codice identificativo del punto di ricarica (connettore);
 - (2) numero di connettori;
 - (3) tipo di connettore (spina);
 - (4) tipo di corrente;
 - (5) potenza massima della stazione di ricarica;
 - (6) potenza massima del punto di ricarica;
 - (7) fornitori di servizi di mobilità che permettono la ricarica sulla base di un contratto;
 - (8) plug-and-charge;
 - (9) servizi di ricarica intelligente;
 - (10) energia elettrica fornita rinnovabile al 100 %;
- (c) altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico da loro gestita:
 - (1) stato dell'idrogeno;
 - (2) pressione dell'idrogeno;
 - (3) capacità cumulativa giornaliera;
 - (4) idrogeno fornito rinnovabile al 100 %;
- (d) altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento per il metano liquefatto accessibile al pubblico:
 - (1) metano liquefatto fornito rinnovabile al 100 %;
- (e) altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico da loro gestita:
 - (1) tipo di connettore (erogatore);
- (f) dati dinamici relativi all'infrastruttura di ricarica e rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico da loro gestita:
 - (1) stato operativo;
 - (2) disponibilità;
 - (3) prezzo ad hoc;
- (g) altri dati dinamici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico da loro gestita:
 - (1) quantità limitata di idrogeno disponibile".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2.4.2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN